

Gazzetta ufficiale

C 319

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

26 settembre 2017

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 319/01	Avviso per gli operatori del settore dello zucchero sulle modalità di gestione di taluni contingenti tariffari dello zucchero durante la campagna di commercializzazione 2017/2018	1
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 319/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2017/C 319/03	Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno	3

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 319/04	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8628 — Eneco/Renault/Jedlix) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	4
2017/C 319/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8646 — Platinum/Pattonair) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso per gli operatori del settore dello zucchero sulle modalità di gestione di taluni contingenti
tariffari dello zucchero durante la campagna di commercializzazione 2017/2018**

(2017/C 319/01)

1. L'articolo 192, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati nel corso dei primi tre mesi di ogni campagna di commercializzazione solo alle raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli della capacità d'importazione esclusiva delle raffinerie a tempo pieno di cui al paragrafo 1 di detto articolo. A norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la capacità d'importazione esclusiva per le raffinerie a tempo pieno era concessa solo fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.
 2. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 dispone che solo le raffinerie a tempo pieno possono presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione con validità decorrente nel corso dei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.
 3. In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 891/2009, le domande di titoli per il primo sottoperiodo del periodo contingente 2017/2018 dovevano essere presentate dall'8 al 14 settembre 2017.
 4. Per motivi di certezza giuridica, per quanto riguarda il diritto degli operatori diversi dalle raffinerie a tempo pieno di presentare domande di titoli d'importazione per il primo sottoperiodo del periodo contingente 2017/2018, entro il 1° ottobre 2017 la Commissione pubblicherà un regolamento di esecuzione:
 - che sopprime l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 891/2009 a decorrere dal 1° ottobre 2017,
 - che proroga fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) il periodo di presentazione delle domande per il primo sottoperiodo del periodo contingente di importazione 2017/2018,
 - che adegua di conseguenza il periodo di rilascio dei titoli d'importazione e il periodo di notifica delle domande ricevute dagli Stati membri e
 - che consente ai richiedenti di ritirare le domande già presentate tra l'8 e il 14 settembre 2017 fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles), qualora volessero riconsiderare la loro domanda o introdurre una domanda riveduta.
 5. Tutte le domande presentate tra l'8 settembre e il 9 ottobre 2017 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) saranno esaminate contemporaneamente.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

25 settembre 2017

(2017/C 319/02)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1867	CAD	dollari canadesi	1,4630
JPY	yen giapponesi	133,19	HKD	dollari di Hong Kong	9,2738
DKK	corone danesi	7,4402	NZD	dollari neozelandesi	1,6302
GBP	sterline inglesi	0,87938	SGD	dollari di Singapore	1,6031
SEK	corone svedesi	9,5325	KRW	won sudcoreani	1 343,33
CHF	franchi svizzeri	1,1562	ZAR	rand sudafricani	15,7539
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,8599
NOK	corone norvegesi	9,2725	HRK	kuna croata	7,4902
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 803,37
CZK	corone ceche	26,033	MYR	ringgit malese	4,9817
HUF	fiorini ungheresi	310,25	PHP	peso filippino	60,154
PLN	zloty polacchi	4,2681	RUB	rublo russo	68,0714
RON	leu rumeni	4,5988	THB	baht thailandese	39,292
TRY	lire turche	4,1803	BRL	real brasiliano	3,7128
AUD	dollari australiani	1,4917	MXN	peso messicano	21,1283
			INR	rupia indiana	77,2635

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ⁽¹⁾

(2017/C 319/03)

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità competente per il regime
Regime tedesco di identificazione elettronica basato sul controllo dell'accesso esteso	Carta d'identità nazionale Permesso di soggiorno elettronico	Repubblica federale di Germania	Elevato	Ministero federale dell'Interno Alt-Moabit 140 10557 Berlino Germania ITI4@bmi.bund.de +49 30186810

⁽¹⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8628 — Eneco/Renault/Jedlix)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 319/04)

1. In data 18 settembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Renault Venture Capital SAS (Francia), appartenente a Renault SAS (parte del gruppo Renault);
- Eneco Smart Energy BV (Paesi Bassi), appartenente al gruppo Eneco NV;
- Jedlix BV (Paesi Bassi), controllata da Eneco Smart Energy BV

Renault Venture Capital SAS e Eneco Smart Energy BV acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Jedlix.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Renault Venture Capital SAS è una società finanziaria di Renault SAS. Il gruppo Renault opera principalmente nella fabbricazione, distribuzione, vendita e manutenzione di prodotti dell'industria automobilistica;
- Eneco Smart Energy BV si concentra sullo sviluppo di innovazioni legate all'energia. Il gruppo Eneco opera come produttore e fornitore di energia nei Paesi Bassi;
- Jedlix BV fornisce sistemi di caricamento intelligente per veicoli elettrici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8628 — Eneco/Renault/Jedlix

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8646 — Platinum/Pattonair)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 319/05)

1. In data 19 settembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Platinum Equity Group (Stati Uniti),
- Pattonair Holdings Limited (Regno Unito).

Platinum Equity Group («Platinum») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Pattonair Holdings Limited («Pattonair»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Platinum: impresa specializzata nella fusione, acquisizione e gestione di imprese che offrono ai clienti servizi e soluzioni in un'ampia gamma di settori di attività tra cui l'informatica, le telecomunicazioni, la logistica, la produzione e la distribuzione di metalli e i servizi connessi;
- Pattonair: distributore mondiale nel settore aerospaziale con forti capacità di gestione della catena di approvvigionamento, attivo nella distribuzione di pezzi di aeromobile, nella logistica a valore aggiunto e nella prestazione di servizi di gestione della catena di approvvigionamento. Una forte componente delle sue attività riguarda i ricambi di classe C per motori e sistemi aeronautici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8646 — Platinum/Pattonair

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT